

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n° 716/4106/1 sott.38 del 24 giugno 1999

Impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Revisione della vigente normativa di sicurezza -.

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha recentemente espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato, verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione, emanata con D.P.R. 16 Gennaio 1979, n° 28 e D.P.R. 17 novembre 1986, n° 1024.

Nel progetto di norma sono stati tenuti presenti i seguenti principali obiettivi:

- migliorare la sicurezza degli impianti sia eliminando alcuni elementi che hanno dato origine ad incidenti (pozzetto delle pompe), sia prevedendo nuovi dispositivi di sicurezza, tenendo presente che il progresso tecnologico dal 1971 ad oggi ha accresciuto la qualità e l'affidabilità di molti componenti degli impianti ed in particolare degli accessori e dei dispositivi di sicurezza;
- potenziare la capacità di stoccaggio degli impianti al fine di ridurre la frequenza dei rifornimenti e di conseguenza, la probabilità di incidenti durante il trasporto su strada del g.p.l.;
- rendere omogenea, per quelli che sono gli aspetti comuni, la normativa di sicurezza degli impianti stradali con quella dei depositi di g.p.l. di capacità superiore a 5 mc disciplinati dal D.M. 13 ottobre 1994;
- tenere conto delle recenti disposizioni legislative in materia di tutela ambientale, in base alle quali è prevedibile un incremento dell'utilizzo del g.p.l. quale carburante di autotrazione;
- avvicinare la normativa italiana a quella degli altri paesi europei dove l'utilizzo del g.p.l. per autotrazione è maggiormente diffuso (p.e. Francia e Olanda).

Poiché la nuova normativa sarà emanata tramite decreto del Presidente della Repubblica, si prevedono tempi non brevi per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo preventivamente essere udito il parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri, nonché espletata la procedura di informazione presso la Commissione Europea.

Ciò premesso, in attesa della entrata in vigore della stessa, per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle Associazioni di categoria e finalizzate a potere dare applicazione alle disposizioni contenute nello schema di regolamento allegato, tenendo conto degli obiettivi sopra riportati, si impartiscono le seguenti direttive:

A) I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco potranno direttamente autorizzare secondo le normali procedure:

- L'installazione di serbatoi interrati in cassa di contenimento in cemento armato, fino ad una capacità geometrica di 50 m³ tramite limitatori di carico;
- L'installazione di pompe sommerse e di pompe esterne per erogazione g.p.l., in alternativa alla loro allocazione nel locale pozzetto, purché in linea con le disposizioni di cui alla lettera - circolare n° 17145/4106 del 3 novembre 1993, ed in particolare:

- a) le caratteristiche ed i requisiti delle elettropompe siano dichiarati dal costruttore che dovrà specificare altresì le relative modalità di installazione e di manutenzione;
- b) la corretta installazione e manutenzione, conforme alle specifiche fornite dal costruttore, sia in oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'installatore e manutentore.

B) Fatto salvo quanto indicato al precedente punto A), gli interessati potranno richiedere B) l'approvazione di progetti di impianti, in linea con le disposizioni della emenanda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37

Per gli Ispettorati Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco si trasmette copia del testo della emendata normativa, con preghiera di inoltrarlo ai comandi Provinciali del proprio ambito territoriale.